

TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Nomina del deputato Mameli a consigliere di Stato — Osservazioni del deputato Sineo e schiarimenti dei deputati Demarchi, Ricci Vincenzo, e del ministro dell'Interno — Sospensione di deliberazione — Relazione sul progetto di legge per proroga del trattato di commercio colla Francia — Relazione e discussione sull'elezione del professore Berti a deputato di Savigliano e conclusioni per la convalidazione — Opposizioni dei deputati Brofferio, Siotto-Pintor, Iosti ed Asproni — Parole in favore dei deputati Ravina, Lanza, Sineo, Balbo, Gianone relatore, Miglietti, Tecchio, Buffa — Annullamento dell'elezione — Seguito della discussione della proposta Rosellini, relativa alla chiusura della Sessione parlamentare ed ai lavori in corso — Opinioni dei deputati Gianone, Pallieri, Siotto-Pintor — Rinvio della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata:

3344. Rossi Vincenzo, di Milano, ricorre alla Camera onde essere pagato delle somministrazioni fatte dalla sua ditta commerciale nel mese di luglio 1848 al battaglione del genio e dei battaglioni lombardi, somministranze liquidate in 18,187 lire.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale testè letto.

(La Camera approva.)

Il signor Datta, di Nizza marittima, offre alla Camera una memoria riguardante un progetto di viabilità tra il lido occidentale marittimo e la capitale, approvato e adottato dal Consiglio divisionale di Nizza.

L'avvocato Enrico Prandi presenta alla Camera un suo opuscolo intitolato: *Elogio storico del Re Carlo Alberto*, che sarà depositato alla biblioteca.

NOMINA DEL DEPUTATO MAMELI, GIÀ MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, A CONSIGLIERE DI STATO. — DISCUSSIONE SE POSSA CONTINUARE NELLA DEPUTAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato ex-ministro Mameli scrive:

Torino, 14 novembre 1850.

Illustrissimo signor presidente,

« La metamorfosi che ho subito nel giro di pochi giorni non avendo menomamente interrotto la mia carriera di regio e pubblico funzionario, ponendomi però in condizione inferiore di grado e di stipendio, non ha potuto, per quanto io

possa giudicarne, rendermi neppure momentaneamente compatibile colla qualità di deputato.

« Basterà all'uopo il sapere che Sua Maestà, allorchè nel dì 11 del volgente mese accettò la demissione che io le rassegnai dalla carica di ministro della pubblica istruzione, si degnò simultaneamente nominarmi consigliere di Stato alla segreteria di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici.

« Apprezzo troppo l'onore della rappresentanza nazionale perchè non voglia di buon grado rinunziarlo se la Camera consentirà nel mio voto.

« Con questa fiducia oso ancora rappresentare alla medesima per organo della S. V. Ill^{ma} che tanto degnamente la presiede, il bisogno che ho di qualche giorno d'intervallo per mio riposo, e vieppiù prepararmi alle nuove funzioni.

« Quindi nel pregarla di volermi dalla compiacenza della Camera ottenere la dilazione di giorni quindici, qualora essa stimi non ostare la sopravvenuta qualità di consigliere di Stato a quella di deputato, ho l'onore di attestarle i sensi del più distinto mio ossequio con cui mi dichiaro, » ecc.

A me non pare che vi possa esser dubbio su questa questione, perchè lo Statuto dice soltanto che cessano di essere deputati quelli che ottengono un impiego od hanno un avanzamento; ora il signor Mameli non ha fatto che cangiare impiego, e, non che avere un avanzamento, ha anzi diminuito di stipendio, e può pertanto continuare ad essere deputato.

SINEO. Mi pare che la quistione sollevata dalla domanda di congedo del signor Mameli non sia di tanta semplicità, e che meriti di essere maturamente esaminata.

Un ministro dal suo seggio non può passare direttamente a quello di consigliere di Stato. Probabilmente la cosa fu in questo senso: il Re avrà accettate le demissioni del signor Mameli da ministro, e poscia con un decreto affatto separato dal primo gli avrà conferita la qualità di consigliere di Stato.

Io non intendo in ora di improvvisarvi il mio avviso. È la prima volta che si propone questa quistione alla Camera; mi pare che sarebbe bene che essa venisse maturata dalla Camera secondo le pratiche parlamentari.

Dico che è la prima volta che si presenta alla Camera que-

sta questione, perchè tre volte occorsero cambiamenti nel Gabinetto stesso; vi furono ministri che passarono da un dicastero all'altro; ma sicuramente la questione attuale si presenta ben diversamente; in allora si trattò di ministri che lasciavano un portafoglio per prenderne un altro; invece nel caso presente il signor Mameli cessa dalla qualità di ministro, in forza di un decreto, e quindi con un altro vien destinato ad una nuova carica.

Io ripeto che non voglio eccitare per ora la discussione su questo proposito.

Domando che sia nominata una Commissione per esaminar preliminarmente questa questione.

DEMARCHI. Io voglio sottoporre alla Camera un precedente di natura assai diversa da quelli citati dal deputato Sineo.

Nel mese di luglio 1848, essendo caduto il Ministero Balbo, di cui facevano parte i deputati Ricci e Pareto, questi furono poco dopo nominati con decreto reale membri del Ministero che succedette, e tuttavia la Camera non credette che fosse necessario che si passasse ad una nuova elezione ne' loro collegi.

In questo caso vi fu cessazione dei deputati Ricci e Pareto di far parte di un Ministero, e dopo un intervallo ebbe luogo la loro nomina ad un novello Ministero; quindi, se erano rimasti deputati scadendo dal primo Ministero, coll'accettare nuovamente la carica di ministro pareva che dovessero scendere dalla deputazione. Eppure la Camera non fu di questa opinione.

Ora il caso del signor Mameli è assai più favorevole, poichè in lui, tra la cessazione dalla carica di ministro e la nomina a consigliere di Stato, non vi fu intervallo.

RICCI V. Io non potrei che confermare il fatto. (*ilarità*) Io infatti ne parlai, e mi fu risposto che non essendovi variazione in più, non cessava di essere deputato.

È vero che era un altro Ministero, ma il passaggio fu così istantaneo che non si credette fosse necessaria una nuova elezione. Del resto io non potrei che attestare il fatto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io non farò altro che dare alla Camera schiarimenti di fatto.

Al momento in cui il ministro Mameli diede la sua dimissione da ministro dell'istruzione pubblica, S. M. il Re, prima che la dimissione fosse accettata, dichiarò che passerebbe al Consiglio di Stato. Certamente vi sono due decreti, ma questi sono contemporanei. Nello stesso giorno il signor ministro Mameli diede le sue dimissioni, che furono accettate, e fu nominato il senatore Gioia a ministro d'istruzione pubblica in sua surrogazione; con un altro decreto fu nominato il cavaliere Mameli a consigliere di Stato; dunque si può dire che veramente non vi fu un intervallo di sorta, e che non cessò un momento di essere deputato.

PRESIDENTE. Siccome richiede la legge che vi sia nel passaggio da un impiego ad un altro di un deputato avanzamento di grado e di stipendio, così parmi qui non sia il caso di questa questione.

Debbo ora consultare la Camera se prima di passare all'ordine del giorno intenda di accordare il congedo che domanda il signor Mameli, ed anche se creda che sia il caso di vacanza nel collegio.

SINEO. Se la Camera non crede di rimandare ad una Commissione la presente questione, allora domanderò la parola per discutere il merito della questione, giacchè non credo che debba essere decisa senza almeno una preliminare discussione.

Se invece la Camera crede che si discuta immediatamente,

allora domanderò la parola per rispondere alle osservazioni che si sono fatte, giacchè io credo che qui veramente si verifichi il caso previsto dalla legge elettorale, e che il signor Mameli ha cessato di essere deputato. Mi ha fatto un senso assai penoso il sentire che il signor ministro dell'interno abbia data una spiegazione che non gli si domandava. Lo dico dal profondo del cuore: me ne rincresce pel Ministero e pel paese. Debbo soggiungere che gli atti risultanti dal giornale ufficiale non presentano veramente lo stesso aspetto.

Il giornale ufficiale dà veramente, come atti affatto separati e l'accettazione della demissione da ministro, e la nomina a consigliere di Stato. (*Segni di adesione a sinistra*)

PRESIDENTE. Domanderò se la proposizione del deputato Sineo per la nomina di una Commissione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la proposta del deputato Sineo è rigettata.)

ROSELLINI. La Camera dunque non intende che l'esame di questa questione sia rimandata alla Commissione?

PRESIDENTE. Sì. Fu rigettata la proposta del deputato Sineo sul punto di rinviare l'esame della questione alla Commissione.

ROSELLINI. Allora io farei un'altra proposta in via sussidiaria, che cioè la presente questione non sia discussa e definita col voto d'oggi, ma sia portata all'ordine del giorno di domani, affinché i deputati abbiano il tempo di studiarla per essere preparati alla discussione. (*Sì! sì! sì!*)

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro di agricoltura, commercio e marina. Il Ministero non ha alcuna difficoltà di aderire a questa proposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Rosellini, che rimanderebbe questa questione alla seduta di sabato.

(La Camera approva.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Leggerò ora due lettere pervenute al tavolo della Presidenza.

La prima è del deputato Pernigotti, il quale chiede un congedo sino alla fine di dicembre.

(La Camera concede.)

La seconda è del deputato San Marzano, il quale scrive insistendo nella sua dimanda di demissione.

Se la Camera non dissente, le dimissioni sono accettate.

(La Camera consente.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO CON LA FRANCIA.

ROSELLINI, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 740.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita negli uffici.

RELAZIONE SULL' ELEZIONE DEL PROFESSORE BERTI A DEPUTATO DEL COLLEGIO DI SAVIGLIANO.

PRESIDENTE. Il deputato Gianone ha la parola per la relazione di un'elezione.

GIANONE, relatore del IV ufficio. Il collegio elettorale di Savigliano è composto di due sezioni: gli elettori iscritti fra tutte e due le sezioni sono in numero di 529. I votanti nella prima riunione, tra ambe le sezioni, furono 285. I voti si portarono sul professore Domenico Berti in numero di 151, sul professore Gaspare Cesano in numero di 60, sul marchese di Montezemolo, in numero di 47; gli altri andarono dispersi.

Non essendovi maggioranza assoluta per veruno dei candidati, seguì una seconda riunione di ballottazione tra i professori Berti e Cesano, dove il professore Berti riportò voti 166, e il professore Cesano 116. Il professore Berti veniva proclamato deputato da quell'ufficio elettorale, e l'ufficio IV della Camera trovò regolare l'operazione.

Se non che alcune difficoltà si sollevarono relativamente alle qualità dell'eletto. Per procedere con ordine, io le enuncierò e tratterò distintamente, esponendo prima le circostanze di fatto relative a ciascheduna, e proponendo quindi i motivi di dubitare.

La prima difficoltà è se il professore Berti fosse regio impiegato stipendiato al tempo della sua elezione; la seconda, se, supposto impiegato, abbia potuto essere validamente eletto pei motivi che accennerò a suo luogo; la terza, se sia cambiata la sua condizione nell'intervallo tra la sua elezione e il giorno d'oggi in cui si tratta di verificarne il potere; la quarta finalmente, se basti avere l'età di 30 anni voluti dallo Statuto all'epoca dell'ammissione, ovvero si debba quella avere all'epoca dell'elezione.

Circa la prima questione, se il signor Berti fosse o no impiegato regio stipendiato all'epoca della sua elezione, è a ritenersi in fatto che prima dell'anno scolastico 1849-50 egli era, come professore assistente alla cattedra di metodo nell'Università di Torino, provvisto di nomina per biglietto del magistrato della riforma, e godeva di uno stipendio annuo di lire 1200. Sul principio dell'anno scolastico 1849-50 venne, per disposizione ministeriale, notificatagli con lettera del presidente del Consiglio universitario, incaricato dell'insegnamento della filosofia morale, nella stessa Università, coll'assegnamento di lire 2000, cessato però lo stipendio di lire 1200 che godeva dapprima come professore assistente.

Essendo le cose in questi termini, l'ufficio ritenne che poteva bensì essere dubbio se l'incarico affidato al Berti dal Ministero, e notificatogli con lettera del presidente del Consiglio universitario, dell'insegnamento di una facoltà pel corso di quell'annata basterebbe per costituirlo regio impiegato; ma non sembrava però potersi dubitare che avesse il signor Berti quanto meno conservata la qualità che aveva dapprima, la quale, sebbene partente indirettamente dal Re, era però di vero impiegato regio stipendiato.

Quindi opinò ad unanimità che il signor Berti avesse a considerarsi come tale all'epoca dell'elezione.

Risolta in questo senso la prima questione, si presentava a decidere la seconda.

Essa muove da che all'epoca della sua elezione, cioè al principio di settembre ultimo, non mancavano a compiere il numero degli impiegati ammessi nella Camera dalla legge elettorale fuorchè due, ed altronde erano già seguite due altre nomine d'impiegati nelle elezioni di agosto.

Ritiene la Camera che l'articolo 100 della legge elettorale, dopo aver detto che « non si può ammettere nella Camera un numero di funzionari o d'impiegati regi stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei deputati » e dopo di avere stabilito che « ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro, la cui elezione deve essere annullata » soggiunge: *quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle.*

Dietro il disposto di queste ultime parole della legge, si presenta la quistione, se dovesse riputarsi compiuto il numero, perchè all'epoca dell'elezione del professore Berti due soli fossero i posti d'impiegati rimasti vacanti, e due fossero le nomine di altri impiegati, seguite prima di questa di cui trattiamo.

L'ufficio quarto della Camera considerò che non poteva dirsi compiuto il numero dei posti di deputato accessibili agli impiegati finchè la nomina non ne fosse approvata; che infatti, in una diversa ipotesi, sarebbesi incontrato il pericolo di dichiarar nulla un'elezione di un impiegato, perchè il posto di deputato già ne sembrasse occupato in forza di una nomina precedente, la quale poi nella verificaione dei poteri venisse annullata. Ciò stante opinò a maggioranza di voti che la qualità di impiegato, riconosciuta nel professore Berti all'epoca della sua elezione, non osta alla validità di questa.

Viene la terza questione, se cioè il professore Berti abbia mutato di condizione posteriormente alla sua elezione. Il dubbio nasce dacchè essendo cessato coll'anno scolastico 1849-50 l'incarico temporario affidato al medesimo per quell'anno colla surriferita lettera del presidente del Consiglio universitario, possa una nuova lettera consimile, ricevuta dal medesimo in ottobre ultimo, colla quale venne nuovamente affidato l'incarico stesso, considerarsi come una promozione da far cadere la seguita elezione.

Ma l'ufficio prese a considerare che, o quell'incarico non volessi riguardare come portante per sè stesso la qualità d'impiegato, giusta il dubbio espresso precedentemente, ed allora non può nemmeno essere riguardato come un avanzamento, quale la legge richiede per far cessare il mandato di deputato; o volessi considerare come portante tal qualità, ed allora deve ritenersi come una continuazione di quello stato di cose in cui già trovavasi il professore Berti nell'anno precedente.

In ambi i casi quel fatto non può formar ostacolo alla validità dell'elezione. Ed è in questo senso che l'ufficio vostro, ad unanimità, risolveva la terza questione.

Rimane la quarta ed ultima difficoltà, concernente l'età dell'eletto. Egli non aveva 30 anni compiuti al giorno dell'elezione; li ha presentemente. Trattasi di vedere se quella età si richiedesse al tempo dell'elezione, o se basti l'averla quando segue la verificaione della nomina.

Se si avesse a decidere la quistione colla scorta soltanto dell'articolo 40 dello Statuto, non sembra dubbio che la si dovrebbe risolvere in senso favorevole alla validità dell'elezione. Lo Statuto parla dell'ammissione alla Camera: vuole per questo che oltre agli altri requisiti concorra l'età di 30 anni compiuti; le sue parole sono:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del re, non ha compiuta l'età di 30 anni. »

Ed il professore Berti ha appunto l'età di 30 anni ora che si tratta di ammetterlo.

Ma la difficoltà sta nell'articolo 97 della legge elettorale, dicente: « Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto; » si tratta cioè di vedere se con questa disposizione la

legge abbia voluto estendere all'eleggibilità le condizioni prescritte dallo Statuto per l'ammissibilità.

Vi fu chi osservò che l'articolo dello Statuto esprimendosi in termini chiarissimi circa la sola ammissione deve prevalere all'articolo della legge elettorale, esprimendosi in modo complessivo, e riferendosi allo Statuto medesimo; che anzi coll'essersi la legge elettorale riferita allo Statuto, intendeva di riferirsi al senso e all'effetto del medesimo in tutta la sua estensione; cosicchè, siccome lo Statuto non richiede quella data età fuorchè per l'ammissione, così debba dirsi che la legge elettorale con quell'articolo non intese applicarvi altro senso che questo medesimo, relativo cioè sempre e solamente all'ammissibilità e non all'eleggibilità; che infatti, lo scopo di quel requisito si ottiene quando questo si richiegga per l'ammissione, ancorchè non esista al tempo dell'elezione, giacchè la presunta maturità di senno che la legge riconosce ai 30 anni allora è uopo averla quando si tratta di farne uso, e precisamente quando si tratta di ammettere il deputato nella Camera; che anche per riguardo agli elettori non deve pretendersi tal condizione all'epoca dell'elezione, non potendo essi conoscere precisamente l'età del loro candidato; che le leggi e le costituzioni di quei paesi da cui furono in gran parte desunte le disposizioni del nostro Statuto e della nostra legge elettorale, volendo che la condizione dell'età esistesse al giorno dell'elezione, lo dissero espressamente facendo menzione espressa di tal condizione per rapporto all'eleggibilità; cosicchè, non avendo la nostra legge adoperata simile locuzione esplicita per rapporto a questa, ma solo per rapporto all'ammissione, deve credersi che tale non fosse la mente del legislatore.

Altri invece sostennero che la legge elettorale non viene ad urtare collo Statuto, quand'anche si ammetta che essa abbia esteso all'eleggibilità le condizioni che lo Statuto prescriveva per l'ammissibilità; che anzi la legge elettorale, occupandosi appunto dell'elezione, dovette occuparsi delle condizioni d'eleggibilità, cosicchè il suo senso è di voler per l'elezione quello che lo Statuto richiede per l'ammissione; chè se basta allo scopo della legge che vi sia l'età prescritta al tempo dell'ammissione, rimarrebbe però aperta la via all'incertezza e talvolta all'arbitrario, qualora quella condizione non si richiedesse anche al tempo dell'elezione, essendo quest'epoca certa e determinata, mentre quella dell'ammissione potrebbe fino ad un certo punto dipendere dal fatto di altri; che la considerazione dell'ignoranza in cui possono essere gli elettori per rapporto ad una condizione qual è quella dell'età, non potrebbe tenersi in conto, quando la legge avesse veramente prescritto quella data condizione per la capacità del candidato; e che se la nostra legge elettorale non prescrisse espressamente per l'eleggibilità la condizione dell'età, la volle però implicitamente, richiamandosi in proposito dell'elezione all'articolo 40 dello Statuto, dove quell'età è richiesta per l'ammissione.

Queste sono le principali considerazioni state proposte da ambe le parti pro e contro la validità dell'elezione di cui si tratta.

L'ufficio vostro le pose in bilancia, ed alcuni dei suoi membri riputando che la difficoltà non reggesse, e gli altri ravvisando la cosa dubbia, si pronunciarono a quasi unanimità in favore dell'elezione, e mi incaricarono di proporre alla vostra deliberazione l'approvazione del professore Domenico Berti a deputato del collegio elettorale di Savigliano.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione. . . .

BROFFERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Brofferio ha la parola.

BROFFERIO. Io pongo in disparte la persona del signor Berti, e mi piace dichiarare che nessuno meglio di me desidera che egli venga a pigliar seggio in questa Camera; ma io sono condotto, o signori, a prendere la parola in questa discussione da una considerazione di ben più alto riguardo.

Noi che facciamo le leggi dobbiamo aver a cuore che i magistrati che ne sono interpreti e custodi le applichino con quella imparziale santità di coscienza, senza la quale la giustizia non è che un nome. Vogliam noi che i tribunali compiano religiosamente al loro mandato? Diamone esempio noi primi, rigettando le ambiguità, fuggendo le sottigliezze, e pronunziando come inflessibili sacerdoti del vero e del giusto.

Questa inflessibilità a me non parve di ravvisarla, o signori, nel giudizio della Commissione, la quale volle seguire piuttosto il prestigio delle ingegnose sottigliezzè che non la naturale spiegazione che deriva non meno dal testo letterale che dallo spirito filosofico della legge.

Lo Statuto all'articolo 40 dichiara che per essere ammesso alla Camera vuolsi avere compiuta l'età di 30 anni.

Delle condizioni per essere eletto lo Statuto non parla, e avverte che sarà promulgata una special legge che avrebbe regolate le politiche elezioni. Questa legge a suo tempo non mancò di promulgarsi.

Lasciamo adunque che lo Statuto si occupi unicamente dell'ammissione alla Camera, e facciamoci a considerare quali condizioni si richieggano dalla legge elettorale, acciocchè un cittadino possa essere eletto.

La legge elettorale all'articolo 97 dichiara essere necessari alla eleggibilità i requisiti di cui all'articolo 40 dello Statuto. Quali sono questi requisiti? Uno dei principali è questo, che siasi compiuta l'età di 30 anni. Quindi è manifesto che per essere eletto si richiede la condizione di 30 anni compiuti.

RAVINA. Domando la parola.

BROFFERIO. Se così non fosse, o signori, io non comprenderei più ciò che avrebbe potuto dire il legislatore nella legge elettorale.

SIOTTO. Domando la parola.

BROFFERIO. Quando si dice che per essere eletto ci vogliono le stesse condizioni richieste per essere ammesso alla Camera, che altro si vuol dire se non che bisogna al tempo dell'elezione avere quelle stesse qualità che sono prescritte per l'ammissione?

LANZA. Domando la parola.

BROFFERIO. Se così non fosse, o signori, vi domanderei quale sia l'età prescritta per essere eletto.

La legge elettorale avverte che per essere elettore vuolsi l'età di 25 anni; ma per essere eletto, quale età è dunque prescritta? Nessuna. Basterebbe quindi ogni età, purchè al tempo dell'ammissione si abbia compiuto il sesto lustro; un giovine di vent'anni potrebbe assistere all'elezione, e sarebbe confidato all'artificio dei partiti, all'arbitrio delle Commissioni ciò che la legge non ha potuto a meno di prescrivere con matematica esattezza. Io non posso supporre che il legislatore abbia voluto lasciare nelle tavole legislative una così grande lacuna; e non esiste infatti, solo che si voglia riflettere al senso preciso dell'articolo da me citato.

Io non cesso mai, o signori, dallo esprimere pubblicamente il bisogno che io sento di una radicale riforma nel personale della magistratura, e confido che il signor ministro della giustizia vorrà corrispondere anche in questo alle troppo giuste speranze della patria; e quando egli venisse meno alla universale aspettazione io non tralascierei di rivolgermi a lui,

da questo stallo, per chiedergli come e quando intenda di ricomporre la piemontese magistratura, secondo i voti della giustizia ed i desideri della nazione, e le disposizioni dello Statuto.

Penetrato da questo sentimento, io non posso a meno, ora che mi sento chiamato ad applicare un articolo di legge, di mettere in disparte ogni menomo riguardo, e di compiere unicamente all'ufficio di giudice. Dichiaro pertanto che io voterò contro l'elezione del collegio di Savigliano.

RAVINA. Ed io pure in questa questione prescindere dall'insigne merito del professore Berti per sostenere la validità della sua elezione; ma dico che secondo tutte le ragioni e di equità e di giustizia e di sana interpretazione della legge, egli deve assolutamente essere ammesso nella Camera. L'onorevole deputato Brofferio si è rivolto contro i sottilezzatori, contro coloro che con sofismi vogliono inerpellare la verità delle cose; ed io, nemico quant'altri mai dei sofismi, svelerò qualche sofisma del deputato Brofferio (*Risa*), qualche sofisma da disgradarne e gli antichi sofisti della Grecia, e i moderni della Francia. (*Risa generali*)

Egli viene in campo a combattere l'elezione del signor Berti sopra questo fondamento, che cioè non abbia l'età prescritta dalla legge.

Due sono le leggi che prescrivono le condizioni che debbono concorrere in coloro che sono chiamati a far parte della rappresentanza del popolo: la prima è lo Statuto, la seconda è la legge elettorale.

Lo Statuto certamente viene in prima linea, come la legge fondamentale, come la base di tutte le altre. Or bene, che stabilisce lo Statuto in proposito dell'età, per tacer degli altri requisiti de' quali non è ora il caso?

Lo Statuto dice che colui che vorrà esser ammesso (ammesso, notate bene, o signori) in questa Camera dovrà avere compiuta l'età di trent'anni.

Quando lo Statuto dice che gli anni 30 si richiedono per essere ammesso ciò certamente significa che colui che si presenterà dinanzi a noi per essere ammesso a sedere su questi venerandi stalli dovrà avere appunto l'età di anni 30.

La legge elettorale che poscia venne determina all'articolo 97 che per essere eletti debbono i candidati avere le qualità volute dell'articolo 40 dello Statuto. Ma che qualità richiede l'articolo 40? Se l'articolo 40 dicesse che nessuno potrà essere ammesso quando non abbia l'età di anni 30 al tempo dell'elezione, starebbe bene che l'articolo 97 della legge, riferendosi all'articolo 40 dello Statuto, impedisse che colui che non ha compiuti i trent'anni al tempo dell'elezione potesse cioè nullamanco venir eletto; ma lo Statuto non la esige questa età all'epoca dell'elezione, bensì unicamente a quella dell'ammissione nella Camera.

Ma quando è che ha luogo questa ammissione? Quando, presentandosi il processo verbale dell'elezione a questa Camera, si nomina una Commissione la quale faccia la sua relazione, in conseguenza della quale la Camera decide se egli debba o no esser ammesso.

Nel frattempo l'elezione, o signori, rimane in sospeso, l'elezione è in uno stato d'inerzia. E quando è che riceve il suo compimento, il suo vigore? Egli è appunto quando, considerate tutte le circostanze dell'elezione, verificato se concorrono tutti gli estremi richiesti in un deputato, questa Camera decide se l'elezione debba essere confermata o annullata. Egli è adunque evidente che l'articolo 99 della legge elettorale riferendosi all'articolo 40, si riferisce a questo articolo tal quale esso è concepito.

Non vi si deve o può aggiungere o detrarre cosa alcuna.

Alqui (Risa) esso esige l'età solo per l'ammissione, dunque non l'esige per l'elezione. *Inclusio unius est exclusio alterius.*

Quello che il legislatore ha voluto dire lo ha detto, e non è permesso a chi si fa interprete della legge di aggiungere alcun che a questa legge stessa.

Quindi, o signori, in nome appunto di quella religiosa scrupolosità che si debbe portare nella interpretazione delle leggi, io vi prego di non volere ammettere argomenti i quali vorrebbero aggiungere alla legge ciò che in essa non si comprende; la qual colpa è tanto grave quanto il sarebbe quella di chi volesse dalla legge stessa detrarre.

Dirò ancora una ragione. Nell'interpretazione delle leggi avviene sovente che la lettera sia contraria all'intendimento, o, come volgarmente si dice, allo spirito della legge. Altra volta quest'intendimento della legge è contrario alla lettera, e in questi casi può benissimo sostenersi da una parte e dall'altra diversa opinione: l'una attenendosi allo spirito, l'altra alla lettera della legge. Ma dove la lettera della legge concorda pienamente collo spirito, non vedo come si faccia luogo a controversia, non vedo come possa sorgere un pirronista, un dubitativo che venga a sollevar questione; mi pare una cosa decisa.

Della lettera ho parlato sin qui, parliamo dello spirito della legge. Qual è l'intendimento del legislatore nello stabilire un'età più grave per ammettere un cittadino fra un Consesso di legislatori? Egli è certamente perchè volle che, alla formazione delle leggi, opera tanto importante per la prosperità degli Stati, intervengano solamente persone le quali abbiano tutta quella maturità di consiglio, quella profondità di senno, quella suppellettile abbondante di cognizioni che si richiede per formare un buon legislatore; ma queste qualità quando è che si devono richiedere? Quando la persona eletta deve cominciare a far parte del Consesso legislativo; ciò è evidente. Basta adunque che egli arrechi queste qualità al momento della sua ammissione, al tempo in cui entrerà in questo Consesso per assumervi l'esercizio delle sue funzioni legislative, e con ciò, evidentemente, lo spirito della legge, l'intendimento del legislatore sono affatto paghi.

Io crederei, signori, far torto al vostro senno, alla vostra perspicacia, se più mi dilungassi su questa questione; e veramente avrei uno scrupolo di coscienza se non mi affrettassi ad approvare pienamente l'elezione del professore Berti.

SIOTTO-PINTOR. Signori, ho udito da una parte molto sottili argomenti, dall'altra molto sottili risposte; ma io attenendomi alla lettera precisa della legge, credo di non venire contro alla intenzione del legislatore, dappoichè regola generale per conoscere la intenzione del legislatore si è la vera e propria interpretazione delle parole della legge.

Che cosa dice lo Statuto all'articolo 40? Che nessun deputato può essere ammesso alla Camera dove ei non sia suddito del Re, non abbia compiuta l'età di trent'anni, e non goda dei diritti civili e politici. Ora, se stessero gli argomenti così eloquentemente svolti dal deputato Ravina, si potrebbe affermare essere eleggibile colui che nel momento dell'elezione non gode dei diritti civili e politici, giacchè la legge non parla se non se dell'atto dell'ammissione alla Camera. La legge non facendo veruna differenza tra i due casi ne seguita che, se noi ammettiamo l'interpretazione messa fuori dal deputato Ravina, potrà avvenire caso in che si elegga colui che nell'atto dell'elezione non sia cittadino, il quale perciò verrebbe a dire: lo Statuto parla dell'atto dell'ammissione;

adunque la mia elezione è valida. Ora io credo che nessuno di voi verrebbe in tale sentenza.

Ma vi ha sopra ciò una regola certissima di diritto, ed è che quando la legge richiede una condizione per la validità di un atto, la richiede nell'atto stesso in cui quell'atto si compie. Di fatto se ciò non fosse, molte assurdità ne potrebbero derivare, in guisa che si potrebbe, a mo' d'esempio, eleggere deputato un uomo di venti anni. Ora, essendo ciò assurdo, ne viene che non regge l'opinione della Commissione.

Notate di più che l'articolo 97 della legge elettorale dice: « Chiunque può esser eletto deputato, purchè concorrano in esso i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. »

Ebbene, che vuole egli l'articolo 40 dello Statuto? Vuole che nessuno sieda deputato prima che abbia i trent'anni compiuti.

Adunque, confrontando i due articoli della legge elettorale e dello Statuto, mi pare di poter concludere che l'elezione è nulla. Quantunque l'argomento *ab absurdo* non sia il più filosofico, egli è pur sempre assai persuadente. Egli sembra pertanto che chiunque voglia porre mente alle assurdità delle quali poco fa io parlava dovrà rigettare la sentenza della Commissione e venire nella mia che è di doversi dichiarare nulla l'elezione.

LANZA. La presente questione non parmi tanto difficile da esigere una lunga discussione.

Gli argomenti i quali vennero adottati dall'onorevole deputato Ravina a me paiono tutt'altro che sottili e leggeri come vorrebbe farli credere l'onorevole preopinante. Essi sono desunti non solamente dalla lettera della legge e dello Statuto, ma particolarmente dallo spirito intrinseco di essi, e in me produssero una convinzione tale che non ho difficoltà alcuna di votare per la conferma di quest'elezione.

L'onorevole deputato Siotto-Pintor aggiunse altre considerazioni a quelle già fatte dal deputato Brofferio per invalidare quest'elezione, ed asserì che se si dovesse esigere compiuta l'età di trent'anni al solo punto dell'ammissione del deputato nella Camera, e non nell'epoca dell'elezione, ne avverrebbe che anche gli altri requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto per essere deputato, cioè la qualità di suddito del Re e il godimento dei diritti civili e politici non si potrebbero esigere al momento dell'elezione, ma solamente all'atto della conferma della Camera.

Se l'onorevole deputato preopinante nell'espone queste difficoltà avesse anche esposto gli inconvenienti che risulterebbero qualora gli elettori nominassero a deputato un candidato che non godesse i diritti civili o politici o non fosse suddito del Re; e se egli avesse svolto a dovere questi inconvenienti per dimostrare l'assurdità della nomina, allora forse io mi ricrederei dalla mia opinione, e crederei che non converrebbe neppure di accogliere per deputato colui che nell'atto dell'elezione non aveva compiuti i trent'anni. Se non che non ho inteso ragione alcuna atta a dimostrare quali inconvenienti risulterebbero qualora venisse eletto un candidato che non godesse i diritti civili e politici o non fosse suddito del Re, come pure non veggio inconvenienti di sorta nell'elezione di un candidato che anco non abbia compiuta l'età di trent'anni. Li vedrei bensì qualora la Camera lo accettasse, poichè sarebbe contrario allo Statuto. Il dire poi che se prevalesse quest'interpretazione dell'articolo 40 dello Statuto si potrebbe nominare a deputato anche un candidato dell'età di venti anni è un addurre una ragione d'inconcepibile leggerezza, giacchè ognuno vede che la conferma di una tale elezione sarebbe impossibile, stantechè l'elezione non potrebbe

nel corso intero di una Legislatura toccare all'età richiesta di trent'anni.

Che cosa esige la legge? Essa esige che il candidato all'atto dell'elezione sia in tali condizioni da poter essere ammesso al Parlamento quando si dovrà confermarne la nomina; richiede cioè ch'egli abbia almeno in allora compiuta l'età di trent'anni.

Ora vorrete voi escludere dal vostro seno un cittadino che ha ottenuto la confidenza de' suoi elettori, solo perchè a compiere l'età voluta gli mancarono pochi giorni quando si fece l'elezione? Ma lo Statuto non esige questo, ed il voler interpretare in un senso così ristretto l'articolo 40 non è una prova di grande liberalismo.

Quando è che il deputato esercita il suo ufficio? Quando è che gli avviene di dover manifestare la forza del suo intelletto o le sue opinioni, i suoi talenti, come rappresentante della nazione? Egli è quando entra nella Camera, non quando è eletto deputato; dunque anche lo spirito della legge sarà pienamente soddisfatto, purchè a quell'epoca esso abbia l'età di trent'anni.

Io non aggiungerò altre osservazioni, poichè mi paiono abbastanza calzanti gli argomenti che già udii addursi in favore della validità dell'elezione, ma piuttosto concluderò citando un caso analogo, desunto da un altro paese che ci ha preceduto nella libertà, e sugli esempi del quale noi abbiamo in gran parte foggiate le nostre istituzioni, voglio dire la Francia.

Nel 1817 il celebre Casimiro Périer fu eletto deputato. Egli non aveva ancora l'età necessaria, cioè quarant'anni, richiesta dalla Carta francese di quel tempo. Eletto il 25 settembre, egli non compiva l'età legale se non il 5 del novembre prossimo. Tuttavia quella Camera ha creduto di dover approvare l'elezione.

L'articolo di quella Carta francese era identico al nostro, il quale pertanto non pare che una mera traduzione del medesimo.

Quest'esempio mi pare veramente calzante al caso nostro; laonde io spero che la Camera vorrà aderire alle conclusioni della Commissione e confermare l'elezione del professore Berti a deputato di Savigliano.

BROFFERIO. Dal frizzante esordio del deputato Ravina io mi stava aspettando che la sapienza delle sue considerazioni corrispondesse all'acutezza de' suoi frizzi; ma ho aspettato indarno; e dovetti alla mia volta persuadermi anch'io che se nel moderno senno è facile trovare dei Carneadi, è difficile assai trovare dei Socrati. (*ilarità*)

Al dire del deputato Ravina, io sarei seguittore di non so quale pirronismo; ma se pirronismo vuol dire dubitare, se non di tutte, almeno di molte cose, mi permetterà il deputato Ravina che io, pirronista, dubiti che egli abbia dette delle profonde ragioni legali; e il mio dubbio è fondato sopra di questo, che qui non si tratta solo di cercare sottilmente lo spirito della legge, nè di combinare gli articoli per andare d'interpretazione in interpretazione, ma bensì di un testo di legge il quale agli occhi miei è chiaro come la luce.

Come entri nella questione di cui si tratta il testo legale invocato dal deputato Ravina: *Inclusio unius est exclusio alterius*, davvero che io non so comprenderlo; ma poichè sono sfidato a battaglia di testi, risponderò al deputato Ravina con quest'altra massima assai più opportuna della sua: *Quod ab initio non valet, tractu temporis convalescere nequit*. Come si può comprendere che una elezione che non era valida al tempo in cui venne pronunziata si convalidi al tempo in cui si tratta di applicarla? Come si può comprendere che

una elezione politica possa esser nulla o non esser nulla secondo le fortuite circostanze dell'ammissione? Come si può comprendere che la legge abbia voluto ammettere al caso e forse all'arbitrio e forse al raggiro la validità di un politico atto che è il più importante nell'ordine costituzionale? E che l'arbitrio, non dirò il raggiro, abbia avuto loco nella stessa verifica di cui si tratta lo svelano i fatti. Perchè l'elezione del signor Berti dopo nove giorni che è aperta la Camera si riferisce oggi soltanto? Perchè il signor Berti ha aspettato ieri o forse oggi a presentare alla Commissione la sua fede di battesimo? Io non esiterò a dirlo, perchè ieri o forse oggi soltanto si compiva nella sua persona l'età di trenta anni.

Quindi ieri la sua elezione sarebbe stata nulla, oggi sarebbe diventata valida. E qual legalità è questa? E dobbiamo noi permettere che abbian loco nel Parlamento questi artifizii?

Abbiamo anche un precedente che gioverà invocare.

Ricordatevi, o signori, quando si trattava della elezione del deputato Gandolfi: al tempo della elezione egli aveva un impiego che era al disotto della qualità di intendente generale; dopo la elezione conseguiva un impiego maggiore; cosicchè a termini dello Statuto sarebbe stato ammesso, a termini della legge elettorale non poteva essere eletto; che fece la Camera? Pronunciò che il deputato Gandolfi doveva avere i requisiti necessari al tempo dell'elezione, ed annullava la sua nomina.

Che dirò dell'esempio dell'Assemblea francese citato da deputato Lanza? Dirò che le illegalità della Francia sono tante e così invereconde che non si dovrebbero citare in italiano Parlamento, e soggiungerò che l'eccezione che faceva la Camera di Parigi in favore del signor Casimiro Périer ebbe a scontarla con tante umiliazioni, con tante lagrime e con tanto sangue che oggi ancora se ne percuote per dolore la fronte.

Persisto nelle mie conclusioni.

SINEO. L'onorevole deputato Balbo, che era presidente della Commissione che si è occupata della legge elettorale, forse potrebbe meglio di me dare degli schiarimenti in questa parte della nostra legislazione; nel qual caso io parlerei dopo di averlo udito.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo cede il suo turno di parola al deputato Balbo.

BALBO. Io farò una semplice osservazione intorno alla legge elettorale e allo Statuto che finora parmi sia sfuggita agli oratori precedenti.

La legge elettorale, all'articolo 97, se avesse stabilito che bisognasse avere l'età di trent'anni al momento dell'elezione, avrebbe ristretti i diritti conceduti dallo Statuto ai cittadini; il che, a mio credere, la legge elettorale nol poteva fare. Lasciando a parte la questione gravissima, che non sarebbe qui opportuna, se in genere una legge possa derogare allo Statuto, non vi è il menomo dubbio che la legge elettorale non poteva fare questa deroga, e la legge elettorale non fu fatta dai tre poteri; essa fu una legge che il legislatore dello Statuto si riservò di fare; dunque non è altro che un'appendice dello Statuto, epperò non può interpretarsi in senso diverso dallo Statuto. La legge elettorale riferendosi all'articolo 40 di esso non può aver ristretto i diritti in esso conceduti ai cittadini. Quindi mi pare evidente che qualunque cittadino che sia prossimo all'età di trent'anni a tal segno da aver compiuto all'epoca della verifica dei suoi poteri l'età prescritta possa, secondo il testo dello Statuto, venir eletto, e debba perciò essere ammesso dalla Camera.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sineo.

SINEO. Le considerazioni poc'anzi esposte dall'onorevole Balbo acquistano maggior forza ancora se si considera l'andamento che si è tenuto in questa parte della nostra legislazione. Una Commissione era stata incaricata di distendere la legge elettorale. A questa Commissione, a cui presiedeva il conte Balbo, erasi chiesta dal Ministero la relazione di ciò che erasi operato prima che si fosse pubblicato lo Statuto, e l'articolo concernente le qualità richieste per essere eletto a deputato fu appunto tolto dal progetto disteso dalla Commissione della legge elettorale. Il Governo ha dunque creduto che tanta fosse l'importanza di quest'articolo da farne una parte della nostra legge fondamentale. Ciò spiega il perchè l'articolo 97 della legge elettorale è così conciso e si riferisce unicamente all'articolo 40 dello Statuto. Il legislatore in queste due leggi promulgate quasi contemporaneamente ha voluto una cosa sola, volle adottare e rendere immutabile il parere della maggioranza della Commissione che non voleva che i deputati si ammettessero alla Camera prima degli anni trenta.

Queste circostanze di fatto, di cui possono far fede molti membri di questa Camera, tolgono che si possa supporre una diversità tra lo Statuto e la legge elettorale.

Mi sia permesso di rispondere ad un'obbiezione mossa dall'onorevole deputato Siotto.

Egli dice che, se si può ammettere alla Camera chi nel tempo dell'elezione non aveva l'età richiesta, così anche si potrebbe ammettere chi non aveva al tempo dell'elezione le qualità di cittadino. L'onorevole deputato Lanza ha già parlato su ciò, ed io soggiungerei che si è appunto costantemente ritenuto che questa dovesse essere l'interpretazione dell'articolo 40 dello Statuto anche in ciò che concerne la cittadinanza. Abbiamo avuto un precedente memorabile su questo proposito; l'esempio di Terenzio Mamiani.

Egli fu proposto dal Ministero in parecchi collegi nelle elezioni generali di giugno 1849, tra gli altri in quello di Caraglio. Fu eletto in due o tre circondari, quantunque non avesse la qualità di cittadino e non fosse neppure nativo delle provincie formanti il regno dell'Alta Italia, appunto dietro l'affidamento dato dal Ministero che gli si sarebbe concessa la cittadinanza prima del giorno della sua ammissione. È bensì vero che, non avendola il Ministero poi concessa, la Camera non poté annoverare quell'illustre Italiano fra i suoi membri. Ma intanto si vede che l'articolo 40 dello Statuto fu interpretato costantemente nello stesso senso e dal Governo e dal Corpo elettorale.

Di fatti, se si deve lasciare al Governo la facoltà di dare la cittadinanza a chi non l'ha, egli non può avere miglior occasione di usare di questo diritto che quando un collegio elettorale sceglie un forestiero a suo deputato. È il voto del popolo che indica al Governo l'uomo meritevole di sì alto onore. Bisogna dunque dire, o che il diritto di cittadinanza non si deve mai concedere, o che si debbe sempre dare tuttavolta che si tratta di convalidare in questo modo l'elezione fatta da un collegio elettorale.

Io credo dunque che anche in questa parte si deve riconoscere che l'articolo 40 dello Statuto richiede soltanto che le qualità necessarie per essere ammesso a deputato concorrano nell'eletto al tempo in cui si discuterà sulla sua elezione.

Si è dall'onorevole Brofferio osservato che potrebbe in questo caso essere nelle mani del candidato stesso di andar differendo la discussione sulla sua elezione; egli ha persino asserito che l'onorevole Berti avesse egli stesso differito di

comunicare i documenti necessari. Io mi credo in dovere di interpellare su questo fatto i signori membri dell'ufficio e specialmente il signor relatore.

Io sono persuasissimo che il signor Berti, tosto che gli fu chiesto questo documento, sarà stato sollecito di presentarlo, che non ha fatto calcolo sul tempo, e che se si è differita la discussione fu l'effetto di circostanze affatto indipendenti dalla sua volontà.

Sarebbe stato grave il dubbio qualora l'eletto non avesse ancor compiuta neppur oggi l'età di trent'anni, quantunque in questo caso ancora si potrebbe addurre l'esempio dell'altra Camera, la quale ammette fra i suoi membri anche i senatori che non hanno compiuta l'età di anni quaranta, e sospende solo l'esercizio dei loro diritti parlamentari sino al tempo in cui l'età sia compiuta.

Nel caso nostro la questione si presenta assai più favorevole.

Il signor Berti oggi ha compiuta l'età; egli adunque, secondo lo Statuto, può essere ammesso; lo può anche essere secondo la legge elettorale che si riferisce allo Statuto, e, come accennava il conte Balbo, necessariamente vi si debbe riferire. Voto quindi in conformità delle conclusioni dell'ufficio.

GIANONE, relatore. Io aveva appunto domandata la parola allorché l'onorevole Brofferio lanciava alcune espressioni le quali mi parevano ferire la delicatezza dell'eletto.

Comunque sia, o venga approvata per ora l'elezione, o col l'annullamento della medesima ci venga ritardato il piacere di averlo fra noi, io non dubito che fra poco lo avremo per collega; quindi non dobbiamo permettere veruna allegazione che possa ledere anche in menoma parte il suo onore.

Il fatto adunque si è che, allorché furono distribuite all'ufficio le carte relative alla sua elezione, sentendo vociferarsi vagamente che egli non avesse l'età voluta dalla legge, l'ufficio appena si radunava decideva di chiedere la fede di nascita allo stesso candidato.

Io mi feci premura di scrivergli; egli venne da me e mi disse che immediatamente ne avrebbe fatto richiesta al luogo di sua nascita; e difatti entro due giorni egli me la rimetteva.

Questo io debbo dire ad onore della verità e del candidato signor Berti.

Intanto, poichè ho la parola, ne approfitterò per notare che a quest'ora mi sembra che tutte le ragioni pro e contro siano state compiutamente svolte, e che apparendo, come a me sembra, in seguito a questa discussione, assai dubbia la cosa, si debba adottare l'interpretazione più benevola e favorevole secondo i principii generali di diritto. E questa fu la ragione che, lo dico francamente, determinò il mio voto per la conferma dell'elezione. (*Bravo!*)

MIGLIETTI. Quantunque fra gli ultimi, sono io pure sacerdote della giustizia.

Io non vorrei, votando per l'ammissione del signor Berti, incorrere la censura inflitta dall'onorevole deputato Brofferio di violatore cioè di una legge, la quale, secondo lui, è evidente.

A parer mio, stando allo spirito ed alla lettera della legge, non si può sollevare alcun dubbio sulla validità di quest'elezione. Si è discusso lungamente se l'età di trent'anni, della quale si fa cenno nell'articolo 97, sia necessaria all'epoca in cui gli elettori procedono all'operazione elettorale, oppure basti che sia raggiunta nel giorno in cui si discute sulla verifica del potere. Io domanderò anzitutto se la verifica dei poteri non è parte integrante dell'elezione.

Per essere eletto basta forse che gli elettori abbiano indicato una tal persona?

No, ma questo candidato non può ancora dirsi eletto; egli è necessario che il risultato dell'operazione sia riconosciuto dalla Camera.

Ora, stando ai termini della legge, ed argomentando non più dall'articolo 97, perchè ogni argomento in proposito fu esaurito, ma sibbene dagli articoli 98 e 100, io credo essere manifesto che qui la legge contempla il caso in cui si tratti di ammettere l'eletto.

All'articolo 98 stabilisce la legge che non possono essere eletti a deputati i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario, i membri del corpo diplomatico in missione, gli intendenti generali di divisione, ecc. Si è mai forse eccitato il dubbio che un funzionario stipendiato eletto, e che poi si sia dimesso dal suo impiego, possa essere ricevuto? Non mai certamente. (*Sì! sì! sì!*)

Argomentando a contrario, io dirò che, non potendo questi essere eletti, gli elettori potranno eleggere deputato chiunque non abbia queste qualità. Ma se colui che era eleggibile il giorno dell'elezione, quando poi deve aver luogo la verifica dei poteri trovisi in alcune delle suindicate categorie, non vi è dubbio che la sua elezione sarà invalidata. L'operato degli elettori rimane adunque sospeso sino al giorno in cui i poteri si verificano.

Argomentando poi dall'articolo 100, io credo che la cosa sia ancor più manifesta.

Ecco i termini dell'articolo:

« Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari e d'impiegati regii stipendiati maggiore del quarto del numero totale dei deputati; ove questa proporzione sia superata, la Camera estrarrà a sorte il nome di coloro la cui elezione debbe essere annullata.

« Quando il numero degli impiegati sia completo, le elezioni nuove d'impiegati saranno nulle. »

Ma non è egli vero che, stando al disposto di quest'articolo, la qualità d'impiegato non pregiudica punto all'elezione? Sessanta impiegati possono egualmente presentarsi per la verifica dei poteri; spetta alla Camera l'annullare l'elezione di quelli i quali eccedono il numero, ma la qualità d'impiegato al momento in cui si fa l'elezione non è d'ostacolo.

Io credo quindi che, stando alla disposizione scritta nella legge, l'elezione del professore Berti sia valida.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO LORENZO. Io intendeva di rispondere agli argomenti esposti dal deputato Siotto-Pintor; siccome però ad essi ha di già risposto l'onorevole deputato Sineo, per non protrarre di troppo questa discussione, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Il deputato Ravina ha la parola.

RAVINA. L'onorevole deputato Brofferio diceva: se è facile trovar dei Carneadi, non è facile trovar dei Socrati.

Io noterò a tale proposito che cotesta facilità di trovar dei Carneadi non è poi tanta quale esso la suppone. Egli è agevole trovar dei sofisti; ma il trovar sofisti che abbiano l'ingegno e l'erudizione di Carneade è difficilissimo. Io quindi, per modestia, non posso accettare la qualità di Carneade che mi si volle dal deputato Brofferio affibbiare. (*Risa*) Concederò bensì generosamente allo stesso deputato Brofferio la qualità di Socrate. (*ilarità prolungata*)

Il molto reverendo sacerdote Brofferio... (*Nuova ilarità*)

PRESIDENTE. Prego il deputato Ravina ad astenersi dalle personalità.

RAVINA. È un fatto personale a me; io debbo ribattere le personalità a me dirette.

PRESIDENTE. Non credo che esse si debbano ricambiare.

RAVINA. Mi venne fatta un'accusa; io dirò dunque soltanto quanto è necessario per difendermi da essa.

A me corre obbligo di notare a questo proposito che io non avrei certamente parlato di sottigliezza se il deputato Brofferio non avesse attribuito questo vizio all'ufficio IV di cui io sono membro e che ha esaminata l'elezione del signor Berti. Dunque per respingere da me quest'accusa di sottigliezza nell'interpretazione delle leggi ho dovuto parlare in questo modo. Del resto io vengo ora all'applicazione dell'articolo, e soggiungerò due parole in risposta al deputato Brofferio.

Egli per eludere un assioma legale che io aveva allegato ne adduce un altro, ed è che: *Quod ab initio non valet, tractu temporis valere non potest.* Ma qui sta la questione: egli piglia per cosa dimostrata e certa quello che sta in controversia; maniera questa di argomentare che nessuno se ne può immaginare una più illogica.

Vengo all'altro esempio da lui addotto per provare che noi dobbiamo rigettare quest'elezione. Egli disse che l'elezione del signor Gandolfi fu rigettata, quantunque al tempo in cui si verificavano i poteri non avesse più quell'impiego che aveva al tempo dell'elezione.

Anch'io, scrupoloso interprete della legge e coscienzioso, dico che la differenza fra i due casi è immensa. Vediamo un po' quale è lo spirito della legge.

La legge accenna partitamente i vari impieghi che non potranno essere eletti; vale a dire esclude quegli impieghi, principalmente amministrativi, i quali esercitano un'influenza sugli elettori. Questo è il motivo per cui, supponendosi che quel candidato che si trova rivestito di uno di quest'impieghi al tempo dell'elezione possa aver esercitato un'influenza in suo favore, l'elezione è nulla. Un intendente, per esempio, perchè non può essere eletto? Perchè si suppone possa egli avere una grande influenza nell'elezione; ma qui non è il caso. L'età del signor Berti ha forse influito sulla sua elezione? Ha forse potuto determinare la volontà degli elettori in suo favore? Anzi, l'essere egli più giovane, avrebbe potuto produrre un effetto contrario alla sua elezione. Non si può dunque fare alcuna deduzione dal caso del signor Gandolfi al caso del signor Berti.

Io non voglio occupare ulteriormente la Camera in questa questione che credo abbastanza dilucidata, massime dopo gli schiarimenti dati dall'onorevole deputato Balbo, il quale faceva parte della Commissione che ebbe a redigere lo Statuto; io trovo la cosa così evidente che il proseguire più oltre sarebbe uno sciupare il tempo. Quindi mi rimetto al giudizio della Camera.

BROFFERIO. Rispondo al deputato Cesare Balbo. (*Sensazione*)

La sua parola è sempre autorevole in questa Camera perchè sia lasciata senza risposta; e lo è oggi più che mai, poichè abbiamo, espressa dal suo labbro, l'opinione del presidente della Commissione che dettava la legge elettorale.

Diceva l'onorevole Balbo che la legge elettorale non era fatta da un corpo legislativo e che non poteva avere altra base che lo Statuto.

Prego l'onorevole Cesare Balbo di rammentarsi che il Re nello Statuto serbava a sè piena, pienissima facoltà legislativa, tanto per la legge elettorale, quanto per la legge sulla stampa e sulla guardia nazionale; quindi lo stesso Re che aveva sancito lo Statuto aveva autorità di sancire la legge

elettorale. Sta bene che con questa nulla si potesse detrarre alle disposizioni dello Statuto; ma ben lungi di essere pungente collo Statuto, la legge vi si conformò pienamente. Lo Statuto prescriveva che per l'ammissione alla Camera fosse necessaria l'età compiuta di trent'anni, e la legge elettorale prendeva per base la stessa condizione dallo Statuto imposta.

Qual maggiore conformità si poteva desiderare?

Venne dall'onorevole deputato Sineo citato l'esempio del signor Terenzio Mamiani. Ognuno sa che quando il signor Mamiani si portava candidato in varii collegi del Piemonte, principalmente nel collegio di Caraglio, dove sarebbe stato assai più degno di me di essere eletto, correva voce che avesse ottenuto regio decreto di cittadinanza; quindi gli elettori si accostavano confidenti all'urna; ma quando si portava la discussione alla Camera, e si vedeva che il signor Terenzio Mamiani al tempo dell'elezione non era cittadino, senza ulteriori investigazioni si annullava l'elezione. Quest'esempio adunque non combatte in favore degli onorevoli miei avversari.

Piacque al deputato Gianone di insinuare che io lasciassi trascorrere qualche parola pungente contro il signor Berti. Credo che egli s'inganni.

Io ho dichiarato da principio che la persona del signor Berti era straniera alle mie osservazioni, ed auguro che possa essere riletto; ma ciò non può trattenermi da ritirare la mia mano dall'urna quando si tratti di confermare l'elezione sua; e finalmente avvertirò che, se io chiamai sottile l'interpretazione della Commissione, non ho trascorso per questo in espressione che parlamentare non fosse; anzi credo di essermi espresso in modo più cortese che no: si dice sottile criterio, sottile ingegno, sottile intelligenza, e sarà ingiuria dir sottile argomentazione? . . . Ma faccia chi vuole contesa di parole; io rigetto i sarcasmi da qualunque parte vengano, e, stando alla legalità e alla giustizia, non mi diparto dalla opinione manifestata.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Buffa.

BUFFA. Farei alcune osservazioni ove la Camera non voglia che si passi alla chiusura.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

TECCHIO. Domando la parola contro la chiusura, per dire due parole di schiarimento contro ciò che ha detto ultimamente il deputato Brofferio.

PRESIDENTE. Ma allora rientra nella discussione. Se vuole la parola contro la chiusura, gliela accordo.

TECCHIO. Giacchè ho la parola contro la chiusura, dirò che vorrei rispondere al deputato Brofferio, il quale ha detto che il Re si è riservata piena, pienissima facoltà legislativa tanto per la legge elettorale quanto per le leggi sulla stampa e sulla guardia nazionale.

Quanto alla legge elettorale io credo che egli si è ingannato; infatti, l'articolo 85 dello Statuto dice che per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare la legge sulle elezioni. Non era dunque piena, pienissima la facoltà legislativa del promulgatore dello Statuto in ciò, ma era semplicemente limitata ad eseguire lo Statuto. E per conseguenza la legge elettorale non poteva sancire un principio contrario ad un altro principio sancito dallo Statuto.

BALBO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Balbo ha la parola.

BALBO. È per far osservare che forse il deputato Broffe-

rio non ha ben inteso le mie parole. Io non ho detto che il Re non avesse facoltà legislativa, ho detto solo che non poteva avere la facoltà di derogare in nessuna parte allo Statuto.

LANZA. Domando la parola contro la chiusura, se la Camera me lo permette.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha la parola.

LANZA. Non è che per rettificare due fatti essenziali che furono erroneamente asseriti dall'onorevole deputato Brofferio; e siccome io conosco di che si tratta, desidererei di dare alcuni schiarimenti.

PRESIDENTE. Ma questo non è più contro la chiusura; ed in tal caso io non accorderò più la parola che secondo l'ordine d'iscrizione.

Però la chiusura essendo stata chiesta ed appoggiata, debbo consultare intorno ad essa Camera.

SIOTTO-PINTOR. Mi permetta. Ho domandato la parola contro la chiusura per dire alcune cose che possono influire sulla votazione, ed influire grandemente.

PRESIDENTE. Io non posso accordare la parola prima di aver consultato la Camera.

(Dopo prova e controprova, la Camera non approva la chiusura.)

La discussione continua, e la parola è al deputato Buffa.

BUFFA. Poichè si è parlato di un fatto personale al signor Berti, per mettere in maggior luce la sua delicatezza, credo di dover aggiungere alcune cose a quelle che già furono dette dall'onorevole deputato Gianone.

Il signor Berti fu sollecito a mandare a prendere la fede di nascita al suo paese; ma vedendo che si ritardava ad inviargli, andò all'Università e si fece rilasciare la fede di nascita ivi esistente per poterla presentare più prontamente.

Io credo che questo basti per dimostrare che il signor Berti pose in ciò la maggior sollecitudine.

Vengo ora alla quistione principale, ed intendo di fare due sole osservazioni.

Il deputato Brofferio domandò iteratamente quale era l'età prefissa dalla legge elettorale perchè un cittadino possa essere eletto. Mi pare che sia già stato risposto preventivamente alla sua domanda.

Il deputato Lanza aveva detto che siccome l'articolo della legge elettorale si riferisce a quello dello Statuto, e quello dello Statuto richiede l'età di anni trenta per essere ammesso nella Camera, naturalmente l'età che la legge elettorale richiedeva era tale che uno eletto avesse, al tempo della verificazione dei poteri, trent'anni compiuti.

E parmi che questa risposta basti per soddisfare alla domanda del deputato Brofferio. Dirò inoltre che l'esempio del signor Gandolfi da lui addotto mi sembra che provi precisamente il contrario, giacchè la legge elettorale aveva esplicitamente dichiarato che quelli che si trovano nella sua condizione non possono essere eletti; mentre invece quanto all'età di trent'anni si era riferita all'articolo dello Statuto, il quale parla non di elezione, ma di ammissione. Infatti l'articolo 98 della legge elettorale dice:

« Non possono essere eletti a deputati gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo, » ecc., quindi in questo caso avendo esplicitamente detto che non potevano essere eletti, ne segue che se quella qualità non interviene nell'epoca dell'elezione, naturalmente questa doveva rimanere nulla: ma quanto alla condizione dell'età, essa si è riferita all'articolo dello Statuto che parla semplicemente d'ammissione, e mi pare che questa differenza dispositiva circa le due qualità richieste dalla legge, basti a dimostrare che l'esempio

addotto dal deputato Brofferio va precisamente in contrario alla sua tesi.

Quanto al signor Mamiani è noto che egli non solamente non era cittadino nel momento dell'elezione, ma non lo era neppure nel momento in cui si trattava di ammetterlo. Fino alla vigilia della relazione sopra la sua elezione fu chiesto al Ministero se il signor Terenzio Mamiani avesse ottenuto il diritto di cittadinanza; avendone avuto risposta negativa, naturalmente la Commissione ha dovuto annullare l'elezione, perchè quella qualità era mancata non solamente nell'elezione, ma anche nell'epoca in cui si doveva ammetterlo.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Siotto-Pintor.

SIOTTO-PINTOR. Prendo la parola semplicemente per pregare l'onorevole relatore di dirci il giorno preciso in cui il deputato eletto compirebbe i trent'anni.

GIANONE, relatore. Avendo fra le mani la fede di nascita del signor Berti, sono in grado di soddisfare all'invito del deputato Siotto-Pintor. Prima però dirò che è precisamente vero quello che diceva il deputato Buffa, che, cioè non avendo nei due primi giorni, dacchè gli fu chiesta la fede di nascita, potuto averla dal suo luogo natio, andò all'Università e si fece rimetter quella che ivi esisteva, e me la consegnò immantinente.

La nascita del professore Berti è in data del 13 novembre (Legge):

Anno millesimo octingentesimo vigesimo secundo. (Harità)

È una scrittura inintelligibile.

Depongo la fede di nascita sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. Il professore Berti è nato il giorno 13 novembre 1820.

GIANONE, relatore. È stato battezzato il 13, ma vi è detto ivi che era nato il giorno prima.

SIOTTO-PINTOR. Se l'onorevole relatore avesse portato ieri in relazione quella fede di battesimo, la Camera avrebbe dovuto all'unanimità annullare l'elezione, perchè il signor professore Berti non avrebbe avuta ieri l'età di trent'anni compiuti. (Movimento)

IOSTI. Spiacemi dover prendere la parola in questa questione, perchè se vi è qualcuno che desidera il professore Berti a deputato, lo sono io certamente; ma, malgrado tutte le ragioni dette dai diversi preopinanti che si espressero per l'approvazione, io non sono ancora persuaso della validità della sua elezione. Al signor professore Berti non mancano certamente tutte le qualità morali che si possano desiderare in un deputato, ma, malgrado le sottigliezze legali dei preopinanti che sostengono la validità della sua elezione, io non posso riconoscergli quella dell'età voluta dalla legge. Ai sottili argomenti io non ho a contrapporre che le ragioni del buon senso; ma fino a che queste non siano propugate, io non posso negare il sentimento della mia coscienza; prego quindi i preopinanti a togliermi queste difficoltà. La legge elettorale determina le qualità dell'eleggibilità, ed all'articolo 26 così si esprime:

« Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto. »

Dunque per essere eletto vogliono i requisiti portati dall'articolo 40 dello Statuto. Per me questa dizione equivale al dire che per essere eletto a deputato si richiede l'età compiuta di trent'anni, ecc. ecc., e tutte le altre qualità numerate nell'articolo 40 dello Statuto. Sfido tutte le sottigliezze degli avvocati a sostenere ragionevolmente un'altra interpretazione. Quando io cito un articolo, equivale a che io traducessi lettera per lettera il contenuto di quell'articolo; se io

dico che per essere eletto ci vogliono le condizioni richieste dall'articolo 40, voglio dire che la qualità di eleggibile è rifiutata a tutti quelli che non hanno gli stessi requisiti; ora, fra i requisiti voluti dall'articolo 40, vi è appunto l'età di trent'anni; ciò vuol dire che questa qualità è necessaria nei due casi, cioè tanto per l'elezione, quanto per l'ammissione, e per conseguenza chiunque sia eletto prima di avere compiuta questa età, non è legalmente eletto. Io non posso intendere altrimenti la legge, ed a malgrado la mia simpatia pel professore Berti, malgrado le obiezioni fatte agli argomenti addotti dal deputato Brofferio, io voto col deputato Brofferio.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Lanza.

LANZA. I fatti che io volevo rettificare essendo già stati accennati preventivamente dal mio amico Buffa, io rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Asproni.

ASPRONI. Tanto pro quanto contro si è parlato in interpretazione dello Statuto e della legge elettorale per questa elezione che io crederei portar nottate ad Atene, come si suol dire, se volessi aggiungervi altre dilucidazioni.

Ciò che intendo rilevare per bene ed onore della nostra Camera è di guardarci dai cavilli curiali e dall'introdurre nelle nostre discussioni le sottigliezze avvocatizie. Lasciamo le stiracchiature gesuitiche e le contorsioni dei sensi ai tiranni che giuramenti e patti interpretano secondo il vario genio d'opprimere: noi dobbiamo essere severi custodi delle norme che dobbiamo seguire ed applicare. Se noi vogliamo essere senza preoccupazione, vedremo facilmente che la legge richiede i trent'anni compiuti: non andiamo al di là, nè mettiamo la maggioranza in condizione di valersi delle armi elastiche a danno della ragione e della legge che può esser in favore della minorità.

Non amico del professore Berti, non avversario, anzi ammiratore dei suoi lumi e del suo bellissimo ingegno per le notizie che me ne dà chi lo conosce ed apprezza, farò voti che il collegio di Savignano lo rielegga, e aggiunga quest'onore al Parlamento nazionale ma oggi io non posso che, dolendo, essere contrario alla sua elezione. La giustizia in tutto e per tutti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione che sono per la validità dell'elezione.

Siccome il deputato Brofferio non fece che impugnare questa validità, in conseguenza chi vota per l'elezione vota contro la proposta del deputato Brofferio, e vicendevolmente chi vota contro le conclusioni vota necessariamente per la proposta del deputato Brofferio.

Chi approva le conclusioni della Commissione voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

L'elezione è dichiarata nulla, e se ne darà notizia al Ministero per la convocazione del collegio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni di Commissioni che sono in pronto. Non essendovene segue la discussione sulla proposta del deputato Rosellini.

La Camera ricorda che il soggetto della discussione era quello di conoscere quale sia il sistema da adottarsi intorno alla questione vertente circa alla chiusura della Sessione.

Il deputato Rosellini avendo accennato che varii sistemi si sono adottati in varii Parlamenti, sebbene non sempre colla stessa norma, faceva la mozione che s'incaricasse una Commissione di studiare profondamente la questione, e quindi di riferire alla Camera il suo divisamento. È a questo punto che rimase la questione.

La parola è al deputato Gianone.

GIANONE. Io aveva chiesta ieri la parola perchè essendo stato io il primo a fare la mozione, su cui alcuni onorevoli deputati credettero ieri di chiamare l'attenzione vostra, mi credea in debito di soggiungere qualche osservazione in proposito.

Io aveva proposto da principio che la Camera decidesse, o di continuare nella ventura Sessione i lavori incominciati e non terminati in questa, ripigliandoli nello stato in cui si troveranno, o di esternare quanto meno il desiderio che venga chiusa la Sessione presente e ne venga riaperta immediatamente un'altra. Lo scopo della mia proposizione era doppio: quello di risparmiare tempo alla Camera e quello di metterci in posizione di ricevere dal Ministero la presentazione, e di mettere noi medesimi in grado di poterci occupare di altre leggi urgenti, cioè più urgenti di quelle che abbiamo lasciato a mezzo il corso nel primo periodo di questa Sessione.

Egli è evidente che l'adottamento di questa prima proposizione avrebbe reso inutile la seconda, in quanto che la seconda non tendeva che ad ottenere il secondo dei fini accennati; ma tuttavia, qualora la Camera non fosse per accogliere quella prima proposta, non era senza vantaggio la seconda che io faceva; e in questo io rispondo al dubbio che muoveva ieri il deputato Valerio: egli diceva di non vedere quale utilità possa derivare alla Camera dal chiudere questa Sessione per incominciare un'altra.

Io osservo che allo stato delle molte proposte, in gran parte di lunga lena, che noi avevamo in corso di disamina, e dovendosi ancora presentare altri progetti di legge urgenti, sovra tutti i bilanci e le leggi di finanza, è impossibile che noi possiamo in una Sessione, comunque si voglia prolungare, terminare tutti questi lavori.

Altronde io non crederei che si possa la Sessione del 1850, incominciata in dicembre 1849, protrarre per tutto il 1850 ed ancora per molti mesi del 1851. Ciò posto, se si determinasse che i lavori incominciati e non ultimati in questa Sessione non abbiano verun seguito nella Sessione avvenire, è evidente che il Ministero si asterebbe dal presentare nuovi progetti di legge, i quali altronde tutti riconosciamo urgentissimi, e sovra tutto il bilancio del 1851, il quale, benchè distribuito, non è ancora legalmente presentato. Ed era appunto in vista di questi vantaggi che io avevo mossa in via subordinata la seconda mia proposizione.

Del resto, venendo al merito, dirò francamente che più ho studiato la questione, e più mi sono convinto che veramente non c'è opposizione, nè nello Statuto, nè nel regolamento che si accogliesse quella proposta.

Nulladimeno io non debbo dissimulare che varii motivi delicati, sia nei rapporti del Parlamento col potere esecutivo, sia nei rapporti reciproci delle due Camere, possono dissuadere dall'adottare in principio, in massima generale, il mantenere i lavori cominciati in una Sessione per proseguirli in un'altra.

D'altronde parmi che la Camera possa ottenere questo vantaggio, pronunciandosi nei singoli casi quando lo stimi opportuno. Ed a questo proposito io non dissentirei di associarmi alla proposta fatta ieri dall'onorevole deputato Miche-

lini, il quale chiedeva che si mandasse la disamina di questa bisogna alla Commissione del regolamento; che anzi, per fornire a questa un soggetto prossimo da sottoporre alla sua disamina, qualora la Camera credesse che trattandosi di cosa d'ordine interno potesse spettare ad essa il provvedervi, io avrei formulato un abbozzo d'articolo, onde sia inviato alla detta Commissione.

Questo progetto si dovrebbe inserire nel regolamento dopo l'articolo 53, cioè al fine del capo che tratta *Delle proposizioni*, e che descrive tutto il corso che esse debbono fare, e tenderebbe ad esimere dall'obbligo di percorrere tutte queste fasi quelle proposte che la Camera decidesse nei singoli casi di voler ripigliare nello stato in cui si trovano.

Ove quest'articolo fosse inserito nel regolamento, non ci priverebbe del vantaggio che può talvolta derivare dal lasciar cadere da sé una proposta che dopo più maturo riflesso non si credesse degna di essere portata a compimento, ed intanto ci porrebbe in grado di poter profittare dei lavori già fatti circa quelle proposte che si credessero tuttora opportune.

PALLIERI. Signori, io non seguirò l'onorevole preopinante nell'esame del merito della questione sollevata sul fine della tornata di ieri. Credo che la Camera riconoscerà la convenienza di nominare una Commissione coerentemente alla proposta dell'onorevole deputato Rosellini, e quando poi tale Commissione avrà fatto il suo rapporto, sarà allora il caso di entrare nel merito delle conclusioni che presenterà alla Camera.

Farò solo notare che la questione complessivamente sinora considerata vuol essere in due altre assolutamente distinta; l'una meramente *regolamentare*, l'altra più importante e d'ordine *legislativo*.

La questione il cui scioglimento dipende dai tre poteri legislativi consiste nel vedere se un progetto per divenir legge debba essere necessariamente dall'una e dall'altra delle due Camere in una stessa Sessione adottato. Egli è anzi evidente che questa questione non può venire in senso affermativo risolta, se nel senso stesso non concorrono tutti i poteri colegislativi. Nulla varrebbe infatti che questa Camera ritenesse, per esempio, potere il Senato nella prossima Sessione occuparsi, senza previa nuova adozione per parte nostra, dei bilanci che gli vennero or sono alcuni mesi presentati, se in diversa sentenza andasse quell'Assemblea. Sarebbe forza, per dar nuova vita a tali progetti, che una nuova loro adozione seguisse in questo recinto.

Questa questione legislativa fu profondamente discussa in Francia nel 1831 e nel 1832. In dicembre 1831 il deputato Salverte presentò una proposta di legge intesa a far cessare la pratica ch'era invalsa di considerare come affatto nulli e non avvenuti i progetti non stati in una stessa Sessione dalle due Camere accolti. Tale proposta venne alla quasi unanimità adottata dalla Camera dei deputati, e quindi alla quasi unanimità reietta dalla Camera de' pari, dopo una luminosissima discussione cui presero parte i più eminenti fra i suoi membri. Al voto della Camera dei pari credo conforme la pratica di tutti i Parlamenti, quello solo eccettuato del Belgio...

DURANDO. E della Spagna.

PALLIERI.... al quale l'onorevole deputato Durando aggiunge quello della Spagna.

È per altra parte questione semplicemente *regolamentare*,

quella riguardante al corso che debbano avere in questa Camera i lavori qui incominciati e non terminati nella presente Sessione.

Può indubbiamente la Camera a questo riguardo, in virtù della sua iniziativa, determinare ciò che crederà più conveniente; essa può stabilire che la chiusura della Sessione produca, come la proroga in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, una completa interruzione de' suoi lavori; ovvero che dalla chiusura della Sessione non derivi alcuna interruzione, come nel Belgio; ovvero che quelle proposte unicamente possano essere alla successiva Sessione riprese nello stato in cui rimasero nella precedente, delle quali siasi fatta relazione, secondo la risoluzione presa l'ultimo giorno del 1832 dalla francese Camera dei deputati, che il progetto di legge riprodotto da Salverte riduceva ad un semplice articolo del regolamento in tale conformità; può insomma stabilire, come dissi, tutto ciò che stimerà più conveniente.

Due pertanto sono le questioni: l'una *legislativa*, l'altra *regolamentare*.

Queste semplici osservazioni ho creduto di dover sottoporre alla Camera, affine di ben precisare le questioni che dovrebbero, a mio senso, formare l'oggetto dell'esame della Commissione di cui l'onorevole deputato Rosellini ha opportunamente proposta la nomina.

SIOTTO-PINTOR. Io non entro a discutere largamente quale sia il sistema a seguire intorno all'effetto che deve produrre la convocazione di una novella Sessione, relativamente alle faccende state già iniziate nella Sessione precedente. Parmi d'aver udito che ci si mette innanzi l'esempio della Francia. Io vorrei far osservare alla Camera che già troppo la imitammo, nè col nostro pro sempre. Se fosse necessità lo imitare, io vorrei piuttosto andar sulle tracce della primissima nazione del mondo, la nazione pensatrice per eccellenza, l'Inghilterra. Fatto sta però che parmi miglior consiglio l'atenerci agli ammonimenti della ragione, la quale ci insegna come sia cosa dannosa ad un tempo e ridicola, specialmente nello esordire del nostro reggimento costituzionale, il venire di giorno in giorno, d'ora in ora rifacendo le cose fatte.

Io sono quindi d'avviso che la Camera possa aderire alla proposta fatta ieri dal deputato Rosellini, di nominare prontamente una Commissione perchè faccia la sua proposta sopra questo importante argomento.

PRESIDENTE. La Camera non è più in numero per deliberare.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di petizioni che saranno in pronto;
- 2° Continuazione della discussione intorno alla proposta Rosellini;
- 3° Discussione del progetto di legge per l'incanalamento del torrente Gélon;
- 4° Discussione del progetto di legge per prolungazione della convenzione 3 maggio 1830, riguardante il trattato di commercio e di navigazione colla Francia.